



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DIVISIONE TUTELA
DEL CONSUMATORE
Ufficio Consumer Protection

Procedimento: 20121119/1
Protocollo: 12039537
Cod. destinatario: 392922

ROMA, 14 MAG. 2012

Egr. Sig.

OGGETTO: sua lettera del 2 aprile 2012.

Facciamo riferimento alla lettera sopra indicata, avente ad oggetto: «*Esposto sullo SWAP volontario per le obbligazioni greche del 24.2.2012*».

Al riguardo, pur comprendendo il suo disappunto, riteniamo opportuno precisarle che l'operazione in questione non è riconducibile nell'ambito delle competenze della Consob, trattandosi piuttosto di decisioni di un Paese sovrano.

L'offerta in discorso, infatti, è stata esentata dalla pubblicazione di un prospetto ex comma 4, lett. a), dell'art. 35-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 a norma del quale: «*Le disposizioni del presente Titolo e quelle della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione I, del Testo unico non si applicano alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio volte ad acquisire titoli di debito, se promosse dall'emittente di tali titoli di debito, ove: a) gli strumenti finanziari che l'offerente intende acquistare o, nel caso di offerta pubblica di scambio, offrire in scambio siano emessi da uno Stato membro dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'OCSE o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile degli stessi; ».*

Pertanto, l'operazione in esame è stata rivolta agli investitori italiani in assenza della pubblicazione di un apposito documento autorizzato dalla Consob.

Tuttavia, in considerazione dell'elevato numero di investitori *retail* in Italia, la Consob, con comunicazione n. DCG/DIN/12016258 del 2-3-2012 trasmessa all'Abi, Assosim, Assoreti e Federcasse ha invitato tali Associazioni a «*contribuire alla più ampia diffusione alle associate*» della comunicazione medesima, richiamando, tra l'altro l'attenzione degli operatori al rispetto delle regole di condotta previste dalla disciplina in materia di servizi di investimento e raccomandando a tutti gli intermediari di predisporre le necessarie misure, volte a garantire la relativa informativa ai detentori delle obbligazioni stesse.

Ad ogni buon conto, per i profili di competenza della scrivente, afferenti in particolare il comportamento degli intermediari, riteniamo utile esporre i criteri seguiti nella trattazione degli esposti e delle richieste di intervento formulate dai risparmiatori.

dms: 121300076

1

CONSOB

I reclami nei confronti dei soggetti vigilati sono importanti ai fini dell'esercizio delle attività della Consob. Essi costituiscono, infatti, un indice di possibili anomalie nei comportamenti di tali soggetti e forniscono dunque impulso e supporto all'esercizio dei poteri di questo Istituto.

La Consob svolge, infatti, nei confronti degli operatori e del mercato, una vigilanza finalizzata alla salvaguardia di interessi di carattere generale, quale, tra gli altri, la tutela degli investitori. Le segnalazioni pervenute dai risparmiatori vengono, quindi, considerate e trattate in funzione del valore segnaletico che possono rivestire ai fini di tale tutela.

La Consob provvede, se del caso, a svolgere approfondimenti specifici anche con riferimento a singoli esposti e ad adottare, ove necessario, gli appropriati strumenti di vigilanza, in presenza di profili rilevanti per la tutela del pubblico risparmio.

D'altro canto, stante il vincolo del segreto d'ufficio di cui all'art. 4, comma 10, d. lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, gli esiti degli accertamenti effettuati e delle iniziative di vigilanza assunte possono essere resi noti agli autori degli esposti esclusivamente quando si tratti di notizie non aventi natura riservata.

Riteniamo anche opportuno precisare che gli esposti non determinano, di per sé, l'apertura di procedimenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, né l'instaurazione di un contraddittorio tra gli esponenti e questo Istituto.

Nel confermare che le questioni rappresentate, per quanto di competenza, sono tenute nella massima considerazione, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Spiacenti per non poterle essere di maggiore aiuto, porgiamo distinti saluti.

CONSOB


M.G. Crisafi


V. Cimino

MGC